

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6055 del 13/11/2017
Oggetto	Revoca della sospensione dei prelievi idrici dal fiume Taro ed affluenti e dal torrente Baganza ed affluenti, nel territorio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Parma
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6281 del 13/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno tredici NOVEMBRE 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 testo unico in materia di acque e impianti elettrici; - il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015 "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2012" e n. 2067/2015 "Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021";

VISTO INOLTRE:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016 al dott. Paolo Maroli;

PREMESSO:

- che ai sensi del comma 5 dell'art. 95 del DLgs 152/06 per la tutela della risorsa idrica l'Autorità concedente può disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative ai prelievi, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- che il Regolamento regionale n. 41/2001 prevede, all'art. 30 comma 1, la possibilità di sospensione dei prelievi per motivi di pubblico interesse, tra i quali è espressamente previsto il mantenimento del deflusso minimo vitale;
- che i prelievi regolamentati con specifico atto di concessione sono corredati da un disciplinare, sottoscritto dal concessionario, che obbliga questi a sospendere il prelievo quando la portata del corso d'acqua scenda al di sotto del DMV o quando l'Amministrazione renda noto il divieto di prelevare acqua;

**DATO ATTO:**

- che l'art. 57 delle Norme del PTA "Tempi di applicazione del DMV" stabilisce che a partire dal 2008 tutte le derivazioni dovranno essere regolate in modo da lasciar defluire il DMV idrologico, e che i parametri correttivi della componente morfologica-ambientale del DMV verranno applicati entro il 31.12.2016;
- che nell'Allegato D della citata DGR 2067/2015 sono stati definiti i soprarichiamati parametri correttivi permettendo di fissare, per tutti i corpi idrici regionali naturali, i valori di riferimento del DMV medi e alle sezioni di chiusura;
- che conseguentemente i valori di DMV fissati nei soprarichiamati disciplinari di concessione sono di norma i soli DMV idrologici.

**CONSIDERATO:**

- che ai sensi di quanto previsto al Titolo IV del PTA (Misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica), ai fini del bilancio idrico il volume di risorsa idrica superficiale considerato utilizzabile è il volume di acqua eccedente la quantità da attribuirsi, per finalità di tutela ambientale, al Deflusso Minimo Vitale (DMV) dei corpi idrici interessati;
- che in particolare, l'art. 51, comma 2 del PTA stabilisce che le derivazioni di acqua pubblica debbano essere regolate in modo da "garantire il minimo deflusso vitale dei corpi idrici" come previsto dall'art. 12-bis del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 (come modificato dall'art. 96, comma 3, del D.Lgs 152/2006);

**DATO CONTO CHE:**

- che con propria determinazione n. DET-AMB-2017-3190 del 21 giugno 2017, è stato disposto il divieto totale, con esclusione di alcune tipologie di utilizzo del prelievo dal coso d'acqua del fiume Taro e affluenti e del torrente Baganza e suoi affluenti;
- che tale divieto decorreva dalla data del 21 giugno 2017 per i titolari di:
  - autorizzazione a titolo provvisorio al prelievo;
  - concessione di derivazione;
  - idoneo titolo concessorio, ancorché scaduto il 31/12/2015 se assoggettabile a quanto disposto dagli artt. 2 e 3 del R.R. 4/05; i prelievi destinati esclusivamente all'abbeveraggio di animali da allevamento;
- tale determinazione dirigenziale stabilisce, altresì, di rinviare ad apposito atto la revoca delle predette disposizioni, qualora il mutamento delle condizioni di deflusso del corso d'acqua lo consenta;

**CONSIDERATO:**

- che nell'ultimo periodo temporale si è osservata una ripresa delle precipitazioni, unitamente ad una diminuzione delle temperature che ha determinato una ripresa del deflusso così come confermato dalla misura di portata, effettuata sul fiume Taro (tele-idrometro della sezione di S. Secondo P.se -PR) e sul torrente Baganza (tele-idrometro della sezione di Marzolarà) in data 13/11/2017 dal Servizio IdroMeteoClima – Area Idrologica dell'ARPAE, i cui esiti hanno rilevato un'altezza del livello di deflusso (m.s.z.i.) rispettivamente di 1,65 m (Taro) e 0,57 m (Baganza);
- che tali misure sono superiori al limite del DMV previsto per il Taro pari a 1,32 m e per il Baganza a 0,28m (con tendenza all'aumento);
- che le necessità di prelievo idrico a fini irrigui sono attualmente inferiori in relazione al periodo stagionale;
- che si ritiene possibile permettere la ripresa dei prelievi idrici dal fiume Taro e dal torrente Baganza e rispettivi affluenti, per le ragioni sopra espresse, mantenendo altresì monitorata la situazione e di provvedere, nel caso in cui le condizioni climatiche e di conseguenza le portate si dovessero abbassare sotto la soglia prevista, di emettere i provvedimenti di conseguenza;

**DATO ATTO:**

- che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il Dott. Paolo Maroli, Dirigente della SAC di Parma;
- della regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di revocare, con effetto dal 13 novembre 2017 il provvedimento di sospensione del prelievo idrico, con la determinazione DET-AMB-2017-3190 del 21 giugno 2017, nel territorio di competenza della SAC di Parma, dal corso d'acqua del fiume **Taro e suoi affluenti e dal torrente Baganza e suoi affluenti**;
2. di far decorrere l'efficacia della presente determinazione dirigenziale dalla data del 13 novembre 2017;
3. di trasmettere copia della presente determinazione in via informatica a tutti i Comuni interessati del territorio del bacino del Taro e suoi affluenti e del torrente Baganza e suoi affluenti per l'affissione ai relativi Albi Pretori, al Comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente, nonché alle Associazioni di categoria interessate, al Consorzio di Bonifica Parmense, al Canale Naviglio Taro ed ai maggiori quotidiani a diffusione locale (in quest'ultimo caso in forma di comunicato stampa);
4. di rendere noto ai destinatari che contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'Autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.lgs. 02/07/2010 n. 104 art. 133 c. 1b).

**Rif. Sinadoc ARPAE - SAC n. 18356**

Il Dirigente  
Paolo Maroli  
*(documento firmato digitalmente)*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**